

PERIODICA DE RE CANONICA

2022 - VOLUME 111 - FASCICOLO 2



ULRICH RHODE, S.J.
L'ADOZIONE NEL DIRITTO CANONICO

PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA - ROMA

STUDIA

L'ADOZIONE NEL DIRITTO CANONICO

ULRICH RHODE, S.J.*

1. Introduzione

In materia di adozione la Sede Apostolica ha inviato, a partire dal 2003, almeno cinque risposte che toccano questioni canoniche. Il presente articolo intende presentare queste risposte inserendole nel quadro più ampio della normativa vigente della Chiesa latina riguardante l'adozione. Come è noto, nel Codice di diritto canonico ci sono quattro canoni che si riferiscono all'adozione: la norma generale del can. 110, due norme sui libri dei battezzati (cann. 535 §2; 877 §3) e l'impedimento al matrimonio (can. 1094). La norma generale del can. 110 stabilisce: «I figli, che sono stati adottati a norma della legge civile, sono ritenuti figli di colui o di coloro che li hanno adottati».

2. L'istituto giuridico della adozione

Per interpretare correttamente questa norma generale, occorre innanzitutto affrontare una domanda fondamentale: come si può sapere se un istituto giuridico previsto da un determinato ordinamento civile debba essere considerato un'adozione nel senso del can. 110? Per rispondere a questa domanda non sarà sufficiente esaminare se

* Ulrich Rhode, S.J., Decano della Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università Gregoriana, Roma.

la rispettiva legge civile usi una determinata terminologia (come la parola «adozione» o parole equivalenti in altre lingue). Occorre piuttosto esaminare gli elementi giuridici del rispettivo istituto. Il punto di partenza di un tale esame non può che essere proprio il contenuto del can. 110. Sembra, dunque, che un istituto giuridico previsto in un determinato ordinamento civile sia da considerarsi un'adozione nel senso del diritto canonico se prevede che qualcuno — benché non sia il figlio biologico di un altro — è ritenuto suo figlio per quanto riguarda le relazioni giuridiche civili.

3. Relazioni che non costituiscono un'adozione

Certamente capita in tutte le culture che — senza una formalizzazione giuridica — alcuni bambini non vengano allevati dai genitori biologici, bensì da altre persone, siano esse parenti o no. Tale educazione *de facto* — qualche volta chiamata «adozione *de facto*» — chiaramente non costituisce un'adozione in senso giuridico, perché manca il riconoscimento giuridico che equipara tale relazione alla relazione giuridica che esiste fra genitori e figli. Ci sono anche, infatti, secondo i rispettivi ordinamenti civili, diverse altre relazioni giuridiche come l'affidamento, la tutela, o la curatela, che non includono la globalità degli elementi della relazione fra genitori e figli e che, perciò, non costituiscono un'adozione.

4. La storia dell'adozione

L'adozione come istituto giuridico previsto negli ordinamenti moderni ha le sue radici nel diritto romano. Esso distingueva fra la *adoptio* e la *adrogatio*. Tramite la *adoptio* una persona che era sotto l'autorità di un *paterfamilias* passava sotto l'autorità di un altro *paterfamilias*; tramite la *adrogatio* una persona che era *sui iuris* (cioè autonoma) — tipicamente un *paterfamilias* con tutta la sua famiglia — si poneva sotto l'autorità di un *paterfamilias* e così diventa-

va *alieni iuris*. Mentre questa distinzione non sopravvisse all'impero romano, un'altra distinzione, prevista nelle *Institutiones* di Giustiniano¹, permase fino all'epoca moderna e, in alcuni ordinamenti vigenti, è presente ancora oggi: si tratta della distinzione fra la *adoptio plena* e la *adoptio minus plena* o semplice. Tramite la *adoptio minus plena* la persona adottata poteva succedere al padre adottivo (o alla madre adottiva) nei suoi beni, senza cambiare le relazioni giuridiche con la sua famiglia di origine. Nell'epoca moderna, fino all'inizio del XX secolo, le adozioni generalmente seguivano questo modello. Solo a partire dal secolo XX il caso tipico di adozione divenne l'adozione di bambini senza genitori. Crescevano sempre di più le adozioni internazionali. Come conseguenza gli Stati emanarono leggi per impedire il traffico di minorenni per il quale l'adozione si usava solo come un pretesto. Negli ultimi decenni in molte culture occidentali il caso più frequente è l'adozione di un figliastro: una persona che ha un figlio biologico entra in una relazione — matrimoniale o no — con un'altra persona, di sesso diverso oppure dello stesso sesso, e questa persona ne adotta il figlio. Da qualche anno alcuni Stati permettono l'adozione anche nei casi in cui essa comporta che l'adottato venga allevato da due persone dello stesso sesso, sia che si tratti di un genitore biologico che si è unito a un compagno dello stesso sesso che adotta il suo figlio, sia che si tratti di un'adozione da parte di una coppia omosessuale.

5. I motivi dell'adozione

Già la breve storia dell'adozione esposta sopra lascia intendere che i motivi per un'adozione, attraverso i secoli, sono stati molto diversi. Nell'impero romano l'adozione serviva per aggregare un nuovo membro al consorzio poli-

¹ Inst. 1, 11, 1-2.

tico-religioso della famiglia, aumentando così la sua forza e garantendo la sua continuità. Un esempio molto particolare è dato dagli imperatori romani, che sceglievano come loro successori non i figli biologici, bensì figli adottivi; l'esempio più conosciuto è fornito da Augusto, figlio adottivo di Giulio Cesare. Nell'ultimo periodo dell'impero romano d'Oriente, i motivi di un'adozione erano più o meno limitati agli effetti ereditari. Nell'epoca moderna prima del XX secolo, l'adozione tipica era un accordo motivato da interessi reciproci: chi adottava sperava in un aiuto nella vecchiaia e in una certa continuazione della sua famiglia, l'adottato invece aveva l'aspettativa dell'eredità dell'adottante. In alcuni casi c'erano anche motivi non previsti dalla legge: un'adozione, per esempio, poteva dare l'apparenza di legittimità a una convivenza omosessuale. Dopo le guerre mondiali del XX secolo la motivazione prevalente per adottare era caritativa: offrire una famiglia a bambini orfani o a bambini i cui genitori non erano in grado di allevarli. Per una parte degli adottanti a questa motivazione si aggiungeva il desiderio di avere una famiglia: prima solo un desiderio di coppie che soffrivano del problema della sterilità; più tardi anche il desiderio di coppie omosessuali. La motivazione per adottare un figliastro può anche essere il desiderio di rafforzare l'unità della nuova coppia e di impedire i contatti tra l'adottato e i suoi genitori biologici, sostituiti dall'adottante. Prendere in considerazione tutte queste forme diverse di adozione, e le loro motivazioni, sembra essere importante per riflettere sulle sue conseguenze per la Chiesa.

6. Posizioni del Magistero

L'interesse del Magistero per l'adozione è nato nell'epoca in cui l'adozione cominciava a essere praticata prevalentemente per motivi caritativi. Il concilio Vaticano II menzionava fra le svariate opere dell'apostolato familiare

anche l'adozione di bambini abbandonati (cf. AA 11). Altri documenti del Magistero parlano più dettagliatamente dell'adozione². Un esempio recente è l'esortazione apostolica *Amoris laetitia*³ che tratta sia dell'adozione sia dell'affido. In modo particolare, la possibilità di dare un figlio in adozione viene considerata un'alternativa all'aborto⁴. Un'eccezione della stima del Magistero è, tuttavia, l'adozione da parte di una coppia omosessuale; diversi dicasteri della Sede Apostolica si sono pronunciati contro questo modello di adozione⁵. Sembra che sia le ragioni del

² GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, n. 14, AAS 74 (1982) 97: «La sterilità fisica infatti può essere occasione per gli sposi di altri servizi importanti alla vita della persona umana, quali ad esempio l'adozione, le varie forme di opere educative, l'aiuto ad altre famiglie, ai bambini poveri o handicappati». Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Il rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione, 22 febbraio 1987, II, 8, AAS 80 (1988) 97; GIOVANNI PAOLO II, enciclica *Evangelium vitae*, 25 marzo 1995, art. 11, n. 63, AAS 87 (1995) 474. Cf. anche FRANCESCO, Statuto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, 10 aprile 2018, AAS 110 (2018) 698, oppure *Communicationes* 50 (2018) 172-176, §4: «[Il dicastero] Favorisce l'apertura delle famiglie all'adozione e all'affidamento dei bambini e alla cura degli anziani, rendendosi presente presso le istituzioni civili perché sostengano tali pratiche».

³ FRANCESCO, esortazione apostolica *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, nn. 179-180, AAS 108 (2016) 382-383.

⁴ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio su pietà popolare e liturgia, 17 dicembre 2001, n. 113, in J. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, X, Romae 2010, n. 6077, col. 16651-16772.

⁵ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Alcune considerazioni concernenti la risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali, 23 luglio 1992, n. 11, EV 13/1882; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, «Simposio Internazionale sull'adozione, Dichiarazione finale», *L'Osservatore Romano*, 1° aprile 1994, 6, nn. 13-14; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali, 3 giugno 2003, n. 7, EV 22/332: «Inserire dei bambini nelle unioni omosessuali per mezzo dell'adozione significa di fatto fare violenza a

Magistero, che in linea generale favoriscono l'adozione, sia i motivi che si oppongono ad essa quando viene fatta da parte di una coppia omosessuale, valgano non solo per l'adozione, ma anche per altre forme giuridiche simili, come l'affido e la adozione *de facto*. Certamente, infatti, per il bene del bambino non importano tanto le relazioni giuridiche, bensì l'ambiente reale nel quale viene allevato.

7. Sviluppo storico delle norme canoniche sull'adozione

Storicamente, le norme canoniche sull'adozione sono state notevolmente distinte in Oriente e in Occidente⁶. Nell'impero romano d'Oriente, infatti, sin dall'ultima epoca giustiniana, l'adozione era ritenuta una questione che entrava nella competenza della Chiesa e necessitava della benedizione del sacerdote. In linea generale la Chiesa perse questa competenza, secondo i singoli paesi, solo nel XX secolo, a eccezione di quei paesi in cui ancora oggi vige il sistema dei cosiddetti «statuti personali». In Occidente invece, già a partire dal medioevo, l'adozione era considerata una questione civile.

Per quanto riguarda le conseguenze canoniche dell'adozione, le norme sia in Oriente sia in Occidente si limitavano

questi bambini nel senso che ci si approfitta del loro stato di debolezza per introdurli in ambienti che non favoriscono il loro pieno sviluppo umano. Certamente una tale pratica sarebbe gravemente immorale e si porrebbe in aperta contraddizione con il principio, riconosciuto anche dalla Convenzione internazionale dell'ONU sui diritti dei bambini, secondo il quale l'interesse superiore da tutelare in ogni caso è quello del bambino, la parte più debole e indifesa».

⁶ Sulla storia dell'impedimento al matrimonio nel diritto canonico cf. J. BORRERO ARIAS, «El nuevo régimen jurídico del impedimento matrimonial de parentesco legal en el derecho español y en el CIC de 1983», *Ius Canonicum* 48 (1984) 871, nt. 129. Sulla storia dell'impedimento al matrimonio nel diritto orientale cattolico e non cattolico, e anche sulla preparazione delle norme del CCEO sull'adozione cf. J. MANTECÓN SANCHO, «El impedimento de parentesco legal en el derecho canónico oriental», in R. COPPOLA, ed., *Atti del Congresso Internazionale Incontro fra canonici d'Oriente e d'Occidente*, II, Bari 1994, 445-461.

alla questione dell'impedimento al matrimonio. Dal momento in cui gli Stati reclamarono per sé la competenza per il diritto matrimoniale, la Chiesa considerava l'adozione un impedimento in quelle linee e gradi nei quali il rispettivo diritto civile lo determinava. Non solo l'esistenza, ma anche il carattere impediente o dirimente dell'impedimento — cioè l'influsso dell'impedimento sulla validità del matrimonio — dipendeva dal rispettivo ordinamento civile. A questo riguardo, la grande varietà degli ordinamenti civili — incluse le incertezze esistenti in alcuni ordinamenti — provocava non pochi problemi per l'ordinamento canonico.

Considerando questi problemi, il legislatore del CIC/1983⁷ decise di rendersi indipendente dagli ordinamenti civili, stabilendo l'estensione dell'impedimento canonico e il suo influsso sulla validità del matrimonio in modo autonomo⁸. Il CCEO seguì questa strada⁹. Il CIC/1983, per la prima volta nella storia del diritto canonico con il can. 110, esprime anche un riconoscimento generale dell'adozione¹⁰; il CCEO, tuttavia, non imitò quest'esempio¹¹.

⁷ Sulla storia delle preparazioni del can. 1094 cf. S. HAERING, *Rezeption weltlichen Rechts im kanonischen Recht*, St. Ottilien 1998, 161-165; J. PRADER, «De impedimento matrimoniali adoptionis et tutelae in iure condito et in iure condendo», *Periodica* 65 (1976) 141-158; J. MANTECÓN SANCHO, *El impedimento matrimonial canónico de parentesco legal*, Pamplona 1993, 164-169.

⁸ Sulla decisione di farsi indipendente dagli ordinamenti civili cf. COETUS STUDIORUM DE IURE MATRIMONIALI, Series altera, Sessio III, 17 maggio 1977, *Communicationes* 9 (1977) 368-369.

⁹ La decisione di seguire l'esempio del CIC/1983 fu presa come reazione alle osservazioni dei membri della Commissione di riforma allo Schema del 1986: *Nuntia* n. 28 (1989) 111, can. 807 *bis*.

¹⁰ Sull'origine di questa norma si veda: COETUS STUDII «DE PERSONIS PHYSICIS ET MORALIBUS», Sessio VII, 26-30 aprile 1971, *Communicationes* 22 (1990) 31.

¹¹ Sulla decisione di non introdurre una tale norma si veda: «Denua recognitio dello Schema dei canoni sul culto divino e Sacramenti», *Nuntia* n. 15 (1982) 89, can. 182.

8. Il riconoscimento giuridico dell'adozione da parte della Chiesa

In alcuni Stati del Vicino Oriente, come parte del sistema dei cosiddetti «statuti personali», le adozioni fra cattolici ancora oggi entrano nella competenza della Chiesa secondo il diritto canonico particolare¹². Fatta salva quest'eccezione, tuttavia, la Chiesa sia in Oriente sia in Occidente presuppone che le adozioni entrino nella competenza delle autorità civili.

Considerando che il can. 110 è il primo e unico esempio di una norma canonica che esprima un riconoscimento giuridico completo dell'adozione per l'ordinamento canonico, può sembrare che solo la Chiesa latina riconosca l'adozione e che tale riconoscimento esista solo sin dal 1983. Ma non è così. Lo può illustrare un esempio: quando, prima del 1983, una coppia presentava il figlio adottivo per il battesimo, la Chiesa certamente lo accettava senza problemi; lo stesso vale oggi per le Chiese orientali. È ovvio che in tali casi la Chiesa presupponeva che i genitori adottivi cattolici fossero obbligati a educare i loro figli adottivi nella fede cattolica. Questi esempi dimostrano che la Chiesa riconosceva l'adozione anche senza una norma scritta, per diritto consuetudinario. Non riconoscere l'adozione per l'ambito ecclesiale avrebbe, infatti, certamente provocato gravi problemi.

¹² Cf. *Comprehensive Agreement between the Holy See and the State of Palestine*, 26 giugno 2015, art. 13 § 4: «The Ecclesiastical Courts have full competence in regards of adoption among Christians according to the Ecclesiastical Personal Status Laws, and the Civil Authorities will facilitate the procedures». Secondo H. ALWAN, «Gli impedimenti», in *Il matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese orientali*, Città del Vaticano 1994, 184, questo vale almeno per il Libano, l'Egitto, la Siria, la Giordania e l'Irak. Come esempio di una sentenza ecclesiastica sulla questione dell'adozione cf. TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, sentenza definitiva, 21 marzo 1991, *Ius Ecclesiae* 4 (1992) 163-172.

Il riconoscimento dei diritti e degli obblighi dei genitori adottivi nella Chiesa non è solo il riconoscimento di un fatto giuridico civile, bensì anche delle conseguenze di questo fatto giuridico civile nell'ordinamento canonico. In effetti, l'obbligo dei genitori adottivi a educare i loro figli adottivi nella fede, è un obbligo canonico. In casi eccezionali, cioè quando non appare adeguato riconoscere la competenza di chi possiede il diritto di educazione secondo le leggi civili, la competente autorità ecclesiastica può servirsi della sua facoltà prevista nei cann. 98 §2 e 1478 §2. Ciò vuol dire che l'autorità ecclesiastica può nominare un tutore o curatore per un minore solo per l'ambito canonico, togliendo così i rispettivi diritti ai padri biologici o adottivi.

Molti autori sostengono che la norma del can. 110 sia un esempio di canonizzazione di una legge civile, nel senso del can. 22. Da un punto di vista tecnico, però, non è così: è cosa diversa riconoscere una norma e riconoscere un fatto giuridico prodotto da una norma. Il can. 22 tratta dei casi nei quali una norma dell'ordinamento civile deve essere osservata nell'ordinamento canonico con gli stessi effetti. Il can. 110, tuttavia, non richiede l'osservazione di alcuna legge civile, mentre stabilisce che un fatto giuridico prodotto dalle leggi civili — in questo caso l'adozione — produce conseguenze nell'ordinamento canonico¹³.

9. Quali adozioni vengono riconosciute dalla Chiesa?

Il can. 110 recita: «*habentur ut filii eius vel eorum*»; la Chiesa, dunque, riconosce sia l'adozione da parte di una singola persona sia da parte di una coppia.

Ancora oggi alcune legislazioni civili prevedono la cosiddetta *adoptio minus plena*. Si tratta dell'adozione, con determinati effetti, di un adulto che conserva le sue rela-

¹³ Per la confutazione dell'opinione che considera il can. 110 una canonizzazione della legge civile, si veda soprattutto S. HAERING, *Rezeption* (cf. nt. 7), 56-57.

zioni con i propri genitori biologici. Sorge la questione se tale adozione sia un'adozione nel senso del can. 110. Sembra di no, perché, in effetti, tale tipo di adozione non comporta il riconoscimento completo dell'adottato come figlio dell'adottante¹⁴.

Nel caso di coppie di omosessuali, ove uno o entrambi hanno adottato un figlio, occorre chiedersi se il riconoscimento sancito dal can. 110 includa anche questi casi. A questo riguardo è utile distinguere due questioni fondamentali. Anzitutto (a) occorre esaminare se il diritto divino non escluda tale riconoscimento. Inoltre, in caso negativo, occorre (b) chiedersi se il riconoscimento fatto al can. 110, per volontà del legislatore canonico, contenga un tale limite.

(a) Qualche volta si dice che il can. 22 escluda la canonizzazione delle leggi che sono contrarie al diritto divino e che, di conseguenza, una tale adozione non possa essere riconosciuta dalla Chiesa. Tuttavia, come è già stato mostrato (cf. sopra, sezione 8), il can. 110 non contiene una canonizzazione nel senso del can. 22. Perciò, prima di esaminare l'argomento, è necessario trasporlo in una forma tecnicamente corretta. La forma corretta dell'argomento — che dopo dovremo esaminare — suonerebbe così: «Le norme civili che permettono un'adozione da parte di una coppia omosessuale sono contrarie al diritto divino. Perciò non hanno vigore. Di conseguenza, in effetti non possono produrre un'adozione. In tali casi, dunque, le leggi civili chiamano adozione qualcosa che secondo la dottrina della Chiesa non è un'adozione».

Tuttavia, anche questa forma dell'argomento non convince. È vero che il Magistero non apprezza l'adozione da parte di una coppia omosessuale. Questo, però, non signifi-

¹⁴ Così anche J. NANCLARES VALLE, «Adopción», in *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, Cizur Menor 2012, 254. Questa posizione viene, però, messa in dubbio da V.B. MORANT, «La extinción de la adopción en el Derecho de la Iglesia cuando los padres no asintieron», *Revista Española de Derecho Canónico* 71 (2014) 620.

ca che tale adozione sia contraria al diritto divino. In effetti, l'adozione è un'istituzione del diritto umano, dato che il diritto divino non contiene norme sull'adozione. E poiché tali norme divine non esistono, le norme civili menzionate non possono essere contrarie al diritto divino¹⁵.

(b) Certamente, però, sebbene il diritto divino non escluda la possibilità di un tale riconoscimento, il legislatore ecclesiastico potrebbe escluderlo. Un motivo per una tale esclusione potrebbe essere la preoccupazione che il riconoscimento giuridico potrebbe essere interpretato come un giudizio morale positivo su tale tipo di adozione. Il legislatore ecclesiastico potrebbe affermare in tal senso: «L'istituzione giuridica dell'adozione è stata introdotta negli ordinamenti civili come un'imitazione della relazione naturale fra genitori e figlio. La situazione di un bambino allevato da una coppia omosessuale, però, si distingue notevolmente dal modello naturale di un bambino allevato da un padre e una madre. Perciò in tali casi la Chiesa non riconosce l'adozione».

Finora, però, non ci sono indizi che suggeriscano una volontà del legislatore di escludere il riconoscimento in questione. In effetti, ci sono invece diversi motivi che sconsigliano una tale limitazione del riconoscimento¹⁶:

¹⁵ Fra gli autori che condividono questa posizione, ci sono i seguenti: L. DANTO, «Évolutions des législations civiles et incidences sur la législation canonique», in J. MIÑAMBRES, ed., *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917. Atti del XVI Congresso Internazionale della Consociatio Studio Iuris Canonici Promovendo, Roma 4-7 ottobre 2017*, Roma 2019, 488-489; P.R. LAGGES, «Baptismal certificate for child adopted by two same-sex individuals», *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 2004, 86-89. La posizione opposta viene difesa da J. NANCLARES VALLE, «Adopción» (cf. nt. 14), 254-255.

¹⁶ Riguardo ai motivi che si possono addurre in favore di un riconoscimento si veda anche L. DANTO, «Évolutions» (cf. nt. 15), 487-490; M. REHAK, «Gleichgeschlechtliche Partnerschaften im kirchlichen Matrikelwesen», *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 178 (2009) 477-479.

(i) Quando il rispettivo ordinamento giuridico civile ha attribuito la responsabilità educativa per un bambino a due persone dello stesso sesso e questi chiedono alla Chiesa l'ammissione del bambino al battesimo o alla piena comunione, è difficilmente immaginabile che la Chiesa rifiuti tale ammissione, rispondendo che il diritto di prendere tali decisioni nella Chiesa spetti ad altri (per es., ai genitori biologici), che secondo il diritto civile hanno perso tale diritto.

(ii) La decisione di non riconoscere l'adozione avrebbe conseguenze anche nel caso in cui un figlio allevato da una coppia omosessuale è già stato battezzato nella Chiesa cattolica. Se la Chiesa rifiutasse il riconoscimento dell'adozione sembra che verrebbe meno il fondamento per chiedere alla coppia di educare il figlio nella fede; questo recherebbe un danno spirituale all'adottato.

(iii) La formulazione vigente del can. 110 permette il riconoscimento dell'adozione da parte di una singola persona. Sembra contraddittorio dover revocare tale riconoscimento quando l'adottante entri in un'unione civile con una persona dello stesso sesso.

(iv) Le conseguenze canoniche dell'adozione, per esempio l'impedimento al matrimonio, mantengono la loro *ratio legis* anche nel caso di un bambino allevato da una coppia omosessuale.

Una risposta del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 2009¹⁷ conferma quest'impressione, che cioè il riconoscimento del can. 110 non escluda l'adozione da parte di una coppia omosessuale. La risposta afferma, benché con una certa esitazione, che l'impedimento al matrimonio stabilito nel can. 1094 esiste anche nel caso di un figlio adottato da una coppia omosessuale. Questa risposta presuppone

Fra gli autori che sostengono l'applicabilità del can. 110 ai casi di coppie omosessuali J.P. McINTYRE, «Commento al can. 110», in *New Commentary of the Code of Canon Law*, New York 2000, 150.

¹⁷ PCLT, risposta, 17 gennaio 2009, prot. n. 11413/2008, *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 178 (2009) 196-203.

che tale adozione sia una vera adozione nel senso del can. 110. Per giustificare la sua risposta, il Pontificio Consiglio accenna alla *ratio legis* dell'impedimento al matrimonio affermando che tale impedimento vuole «creare un contesto protettivo della correttezza dei rapporti all'interno della propria famiglia»¹⁸ e che questa finalità esiste anche quando la coppia che ha adottato è dello stesso sesso.

È ovvio nondimeno che il riconoscimento dell'adozione come un fatto giuridico prodotto dalle leggi civili non contiene un giudizio sulla questione morale se tale adozione sia accettabile o no¹⁹.

10. La parentela legale

Secondo la tradizione giuridica, sia civile sia canonica, l'adozione produce un tipo di relazione giuridica che si denomina «parentela legale» (*cognatio legalis*). Nel diritto canonico vigente, questo termine si trova nel canone sull'impedimento al matrimonio (can. 1094). Lo stesso termine si usa anche in alcuni ordinamenti civili. Questo fatto ha condotto alcuni autori a ritenere che la Chiesa riconosce gli effetti canonici dell'adozione solo per quelle linee e gradi di parentela ai quali la parentela legale si estende nel rispettivo ordinamento civile²⁰. Nondimeno, altri autori giustamente rifiutano quest'opinione²¹. Mentre

¹⁸ PCLT, Risposta, 17 gennaio 2009 (cf. nt. 17), n. 4.

¹⁹ Cf. L. DANTO, «Évolutions» (cf. nt. 15), 489.

²⁰ Cf. H. HEIMERL – H. PREE, *Kirchenrecht*, Wien 1983, 208-209; J. PRADER, *Il matrimonio in Oriente e Occidente*, Roma 1992, 121; H. ZAPP, *Kanonisches Eherecht*, Freiburg 1988⁷, 124.

²¹ Cf. W. AYMANS – K. MÖRSDORF, *Kanonisches Recht*, III, Paderborn 2007, 432; J. FORNÉS, «Commento al can. 1094», in *Código de derecho canónico*, Pamplona 2007⁷, 698; K.-TH. GERINGER, «Die gesetzliche Verwandtschaft als Ehehindernis», *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 152 (1983) 498-500; S. HAERING, *Rezeption* (cf. nt. 7), 165; J. MANTECÓN, «Commento al can. 1094», in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, III, Pamplona 2002³, 1211-1212.

il fatto giuridico dell'adozione viene riconosciuto come esistente nel rispettivo ordinamento civile, le linee e i gradi della parentela legale vengono determinati dal diritto canonico. Un esempio evidente di questa determinazione si trova proprio nella norma sull'impedimento al matrimonio: l'impedimento esiste nella linea diretta ed entro il secondo grado della linea collaterale e vale in queste linee e gradi anche quando il rispettivo ordinamento civile determina l'estensione della parentela legale in modo diverso. Il legislatore del Codice del 1983 aveva infatti l'intenzione di rendersi indipendente dai dettagli stabiliti nelle leggi civili sulle conseguenze dell'adozione.

11. La cessazione dell'adozione

Capita che un'adozione cessi secondo le rispettive leggi civili. Tale cessazione, tuttavia, non coincide con una dichiarazione d'invalidità dell'adozione. È chiaro, infatti, che un'adozione invalida secondo le leggi civili non produce, già in partenza, effetti canonici. Un'adozione valida, al contrario, può cessare. Secondo le leggi del rispettivo Stato, essa può cessare *ipso facto*, per esempio quando la persona adottata si sposa, o può cessare tramite un intervento da parte della competente autorità civile. Sorge la questione se la cessazione civile dell'adozione comporti anche la cessazione degli effetti canonici dell'adozione. La dottrina canonistica è divisa su questa domanda²². Alcuni autori pensano

²² Durante la preparazione della norma fu fatta la proposta di includere la formulazione «mentre l'adozione permane»; i consultori, tuttavia, non accettarono questa proposta ed essa non è stata pubblicata nella rivista *Communicationes*; S. Haering l'ha trovata nell'archivio del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Recitava: «§ 1. Cognatio legalis oritur ex adoptione, quae quidem semper ad normam legis civilis nationis fieri debet cum omnibus suis effectibus iuridicis, sed salvis praescriptis specialibus huius Codicis. – § 2. Adoptione perdurante adoptati habentur ut filii eius vel eorum, qui eos adoptaverint». S. HAERING, *Rezeption* (cf. nt. 7), 55, nt. 69.

che la cessazione civile comporti anche la cessazione degli effetti canonici²³; altri che gli effetti canonici abbiano un carattere permanente e che possano cessare solo tramite una dispensa concessa dalla competente autorità ecclesiastica²⁴.

Per trovare la soluzione di questa controversia, occorre distinguere fra la relazione di adozione e la parentela legale. Con la cessazione civile dell'adozione, la relazione di adozione cessa anche nell'ordinamento canonico. Quando il diritto civile toglie a chi ha adottato la funzione di adot-

²³ Fra gli autori secondo cui la cessazione dell'adozione comporta la cessazione degli effetti canonici, ci sono i seguenti: H. ALWAN, *Gli impedimenti* (cf. nt. 12), 185; A. ARZA ARTEAGA, «Parentesco legal», in *Diccionario de Derecho canónico*, Madrid 2000², 491; F. AZNAR GIL, «Commento al can. 1094», in *Código de derecho canónico* (Código Salamanca), Madrid 2018⁸, 658; F. BERSINI, *Il nuovo diritto canonico matrimoniale*, Leumann (TO) 1985, 91; T.P. DOYLE, *ad canonem* 1094, in *The Code of Canon Law. A Text and Commentary*, New York 1985, 774; J. KELLY, *ad canonem* 1094, in *The Canon Law. Letter and Spirit*, Dublin 1995, 610; B. LAUKEMPER-ISERMANN, «Adoption, Kath.», in *Lexikon für Kirche- und Staatskirchenrecht*, I. Paderborn 2000, 35; K. LÜDICKE, *ad canonem* 1094, n. 5, in *Münsterischer Kommentar* (febbraio 2009); J. MANTECÓN SANCHO, *El impedimento* (cf. nt. 7), 175-176; J. NANCLARES VALLE, «Adopción» (cf. nt. 14), 256; J. PRADER, *Il matrimonio* (cf. nt. 20), 121; J. PRADER – H.J.F. REINHARDT, *Das kirchliche Eherecht in der seelsorgerlichen Praxis*, Essen 2001⁴, 128; H. PREE, *ad canonem* 1094, n. 3, in *Münsterischer Kommentar* (novembre 1995).

²⁴ Fra gli autori secondo cui la cessazione dell'adozione non toglie gli effetti canonici, ci sono i seguenti: W. AYMAN – K. MÖRSDORF, *Kanonisches Recht*, I, Paderborn 1991, 305-306; III, Paderborn 2007, 433-434; L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico*, II, Bologna 2011³, 348, n. 3988; A. DE FUENMAYOR, Commento al can. 110, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, I, Pamplona 2002³, 758-761; K.-TH. GERINGER, «Die gesetzliche Verwandtschaft» (cf. nt. 21), 500-501; S. HAERING, *Rezeption* (cf. nt. 7), 57, 165-166; M. LÓPEZ-ALARCÓN – R. NAVARRO VALLS, *Curso de derecho matrimonial canónico y concordado*, Madrid 2010⁷, 156; P. PELLEGRINO, «L'impedimento di parentela legale nel matrimonio canonico (can. 1094 C.J.C. e can. 812 C.C.E.O.)», *Il Diritto Ecclesiastico* 113 (2002) 207; M. REHAK, «Gleichgeschlechtliche Partnerschaften» (cf. nt. 16), 476, nt. 31.

tante, egli perde il diritto e l'obbligo di educare il figlio adottivo anche nell'ordinamento canonico; affermare il contrario sarebbe assurdo. D'altra parte, la parentela legale ha un carattere permanente, similmente alla consanguineità e all'affinità. In effetti, bisogna notare in modo particolare che solo quest'interpretazione della parentela legale riesce a raggiungere lo scopo del rispettivo impedimento al matrimonio²⁵. Quando la relazione di adozione cessa, la parentela legale permane. Esiste, nondimeno, la possibilità di dispensare dagli effetti canonici della parentela legale. Secondo le circostanze, l'autorità competente potrebbe dispensare da tutti gli effetti canonici della parentela legale²⁶, oppure solo da un determinato effetto canonico, per esempio dall'impedimento al matrimonio.

12. Il battesimo dell'adottato e la sua ammissione nella piena comunione

Per quanto riguarda la decisione di battezzare un bambino nella Chiesa cattolica o di far accogliere un minore non cattolico nella piena comunione della Chiesa cattolica, i diritti dei genitori biologici verso il loro figlio non adottato, sono identici ai diritti dei genitori adottivi verso il loro figlio adottato.

Due documenti della Sede Apostolica possono dare l'impressione che un minore non cattolico, al momento della sua adozione da parte di genitori cattolici, venga accolto *ipso iure* nella Chiesa cattolica:

– Il primo documento è una risposta data dalla Congregazione per le Chiese Orientali nel 2003²⁷. Un bambino

²⁵ Cf. W. AYMANS – K. MÖRSDORF, *Kanonisches Recht*, III, Paderborn 2007, 434.

²⁶ Cf. K.-Th. GERINGER, «Die gesetzliche Verwandtschaft» (cf. nt. 21), 501; V.B. MORANT, «La extinción» (cf. nt. 14), 629-637.

²⁷ CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, lettera, 1° gennaio 2003, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions*, 2003, 23-24.

orfano ortodosso ucraino era stato adottato da una coppia facente parte della Chiesa latina. La coppia chiese di ascrivere il bambino alla Chiesa latina. La Congregazione rispose che il figlio secondo il can. 29 CCEO ha la stessa ascrizione rituale dei suoi genitori adottivi, cioè è già ascritto alla Chiesa latina.

– Il secondo caso è analogo. Si tratta di un bambino ortodosso russo, adottato da una coppia latina. In questo caso il Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali chiese l'opinione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Nel 2011 il Consiglio diede la stessa risposta²⁸ data dalla Congregazione nel 2003, questa volta senza alcun riferimento al can. 29 CCEO, bensì al can. 111 §1 CIC.

Nessuno dei due documenti dice esplicitamente che l'adozione comporta *ipso iure* la ricezione del bambino adottato nella piena comunione della Chiesa cattolica. Eppure entrambi i documenti suscitano quest'impressione. Ciononostante, l'opinione che in tali casi il bambino venga accolto *ipso iure* nella Chiesa cattolica non può essere corretta, per tre ragioni:

a) I canoni menzionati dai dicasteri si riferiscono al battesimo nella Chiesa cattolica e non al momento in cui un battezzato non cattolico viene adottato. Si tratta di momenti molto diversi, difficilmente paragonabili.

b) La ricezione nella piena comunione della Chiesa cattolica viene trattata in altre norme, soprattutto nel can. 35 CCEO, ma non esiste nessuna norma canonica che preveda una ricezione nella Chiesa cattolica che avvenga *ipso iure*.

c) Una ricezione *ipso iure* sarebbe contraria al can. 748 §2, secondo il quale «non è mai lecito ad alcuno indurre gli uomini con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica contro la loro coscienza». Questa norma è radicata nel diritto umano alla libertà religiosa. Se una ricezione nella

²⁸ PCLT, lettera, 26 gennaio 2011, prot. n. 12900/2011, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 2011, 15-17.

Chiesa cattolica accadesse *ipso iure*, potrebbe verificarsi senza la libera volontà della persona accolta o dei legittimi rappresentanti.

Queste riflessioni dimostrano che la ricezione nella piena comunione della Chiesa cattolica di un minore adottato e precedentemente battezzato fuori della Chiesa cattolica, presuppone la decisione libera di chi l'ha adottato, salvo che la persona adottata non abbia raggiunto l'età per prendere questa decisione personalmente.

13. La Chiesa *sui iuris* dell'adottato

Per quanto riguarda l'iscrizione a una Chiesa *sui iuris*, occorre distinguere quattro casi diversi a seconda dell'appartenenza religiosa dell'adottato prima dell'adozione: occorre distinguere fra (1) un adottato non battezzato, (2) un adottato che è stato battezzato in una Chiesa orientale fuori della Chiesa cattolica, (3) un adottato che è stato battezzato in una comunità ecclesiale dell'Occidente, e (4) un adottato cattolico.

(1) Il caso dell'adottato non battezzato viene affrontato esplicitamente dal can. 29 §2, 2° CCEO. Questa norma stabilisce che si applicano in questo caso le stesse norme come nel caso di un figlio biologico. Ciò vuol dire che, quando un minorenni adottato viene battezzato nella Chiesa cattolica, la sua iscrizione a una Chiesa *sui iuris* dipende dai suoi genitori adottivi nello stesso modo in cui l'iscrizione di un figlio non adottato dipende dai suoi genitori biologici. Lo stesso vale per il Codice latino, in base al principio generale formulato nel can. 110. In effetti, la norma del can. 29 §2, 2° CCEO sembra necessaria solo perché il Codice orientale non contiene una norma parallela al can. 110.

(2) Sul caso di un minorenne che prima di essere adottato era stato battezzato fuori della Chiesa cattolica, non ci sono norme specifiche. Se il minorenne era stato battezzato in una Chiesa non cattolica orientale, occorre osservare

la norma del can. 35 CCEO, secondo la quale «i battezzati acattolici che convengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica conservino il proprio rito, lo rispettino e, nella misura delle proprie forze, lo osservino dappertutto; siano perciò ascritti alla Chiesa *sui iuris* del medesimo rito, salvo il diritto di ricorrere alla Sede Apostolica in casi speciali di persone, di comunità o di regioni»²⁹. Nel caso menzionato sopra (sezione 12), cioè nel caso del bambino battezzato nella Chiesa ortodossa ucraina, proprio a causa del can. 35 CCEO i genitori adottivi latini si erano rivolti alla Sede Apostolica, chiedendo un'eccezione da questa norma. Volevano evitare che con la ricezione dell'adottato nella Chiesa cattolica, questi sarebbe stato ascritto alla Chiesa *sui iuris* dello stesso rito, cioè alla Chiesa cattolica ucraina. Perciò hanno chiesto alla Sede Apostolica l'ascrizione del figlio alla Chiesa latina. Secondo le risposte dei dicasteri, tali petizioni non erano necessarie, perché i bambini nell'opinione dei due dicasteri già appartenevano alla stessa Chiesa *sui iuris* dei genitori adottivi³⁰. Si può capire bene perché i dicasteri non hanno insistito sull'applicazione del can. 35 CCEO: altrimenti il bambino avrebbe avuto un'ascrizione che non si sarebbe conciliata bene con l'unità spirituale della sua nuova famiglia³¹.

²⁹ Non entriamo qui nella questione, dibattuta nella dottrina, se l'obbligo imposto dal can. 35 CCEO debba essere osservato per la validità dell'ascrizione oppure solo per la sua liceità.

³⁰ L'ascrizione alla Chiesa *sui iuris* dei genitori adottivi viene affermata anche da L. LORUSSO, *Lo stato giuridico e la cura pastorale dei Christifideles orientales nel CCEO e CIC: Collaborazione e problematiche interecclesiali nei due Codici*, Bari 1999, 72-73. La stessa soluzione viene abbracciata anche nel documento *Orientaciones para la atención pastoral de los Católicos Orientales en España*, pubblicato dalla Conferenza episcopale spagnola (17-21 novembre 2003), *Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española* 71 (2003) 56-63.

³¹ Si afferma che sarebbe contrario al diritto naturale richiedere che genitori adottivi educino un figlio adottivo in un rito cattolico diverso

Ciononostante, le risposte generose dei dicasteri provocano forti dubbi. Innanzitutto, come già menzionato, sembrano presupporre che l'adozione comporti *ipso iure* la ricezione del bambino adottato nella Chiesa cattolica. Solo sulla base di questo presupposto l'adozione provoca la questione a quale Chiesa *sui iuris* il bambino venga ascritto nel momento dell'adozione. Se, però, in considerazione della libertà di decidersi per un'appartenenza alla Chiesa cattolica, si rifiuta l'idea che la ricezione nella Chiesa cattolica stessa avvenga *ipso iure*, tutta la fattispecie cambia. Se si afferma che la ricezione nella Chiesa cattolica richieda una decisione libera, infatti, è chiaro che la questione dell'iscrizione a una Chiesa *sui iuris* non si pone nel momento dell'adozione, bensì nel momento della ricezione del bambino adottato nella Chiesa cattolica.

Ci si può dunque chiedere se le risposte generose dei dicasteri summenzionate si possano applicare a questo momento successivo. Tuttavia, tale interpretazione delle risposte dei dicasteri comporta subito nuovi quesiti. Sorge, infatti, la domanda se la ricezione del minore non cattolico adottato nella piena comunione della Chiesa cattolica comporti *ipso iure* l'iscrizione del minore alla Chiesa *sui iuris* dei genitori adottivi, oppure se tale eccezione dal can. 35 CCEO avvenga solo qualora i genitori adottivi lo desiderino.

L'ipotesi secondo cui l'eccezione dal can. 35 CCEO si verifichi *ipso iure* non si può facilmente sostenere. In effetti, le circostanze dell'adozione possono variare molto. Si pensi al caso di un minore adottato che diventa cattolico durante la sua giovinezza e che ha già sviluppato un legame affettivo-spirituale con il rito in cui è stato battezzato.

dal proprio: M. CAMPO IBÁÑEZ, «De concordia inter Codices. Primer comentario a la reforma del CIC para avanzar en la concordancia entre los dos Códigos de la Iglesia Católica», *Estudios Eclesiásticos* 91 (2016) 875.

zato e educato prima dell'adozione. Sembra improbabile che i dicasteri, se confrontati con tale caso, vogliano affermare una tale ascrizione *ipso iure* alla Chiesa dei genitori adottivi contro la volontà del minorenni adottato.

Occorre anche prendere in considerazione il caso in cui un bambino mantiene un genitore biologico e riceve un solo genitore adottivo, per esempio nel caso dell'adozione di un figliastro. Certamente i dicasteri menzionati non hanno voluto esprimere per tali casi una preferenza in favore della Chiesa *sui iuris* del genitore adottivo, ignorando la Chiesa *sui iuris* del genitore biologico.

Tali esempi dimostrano che non si può sostenere che tutti i minorenni battezzati in una Chiesa orientale non cattolica e poi adottati da uno o due genitori adottivi cattolici siano *ipso iure* ascritti nella Chiesa dei genitori adottivi quando vengono accolti nella Chiesa cattolica. I casi individuali sono troppo differenti. Dato che è così, manca un criterio chiaro che potrebbe determinare quando una tale eccezione al can. 35 CCEO si verifichi *ipso iure* e quando no. Considerando questo, si può concludere che l'affermazione di un'eccezione automatica al can. 35 CCEO debba essere considerata erranea. Ci vuole, invece, una rispettiva richiesta da parte dei genitori adottivi, ed è giusto che la Santa Sede vada incontro a tali richieste con generosità. Si potrebbe anche emanare norme generali per tali casi – per es., dando al vescovo del luogo la facoltà di permettere eccezioni dal can. 35 CCEO. Tuttavia, per il momento tali norme non esistono.

(3) Per quanto riguarda i battezzati in una comunità ecclesiale d'Occidente, bisognerebbe sapere se, nel caso della loro ricezione nella Chiesa cattolica, essi possono liberamente scegliere l'ascrizione in una Chiesa *sui iuris*, oppure se sottostanno a una limitazione parallela a quella prevista dal can. 35 CCEO, e devono perciò essere ascritti alla Chiesa latina. Su questa domanda, che riguarda l'interpretazione del can. 35 CCEO, gli autori esprimono opi-

nioni diverse³². Il presente articolo non è il luogo adeguato per affrontarla, dato che non riguarda in modo specifico i minorenni adottati. Ci limitiamo ad una breve chiarificazione delle due alternative.

Se si afferma che anche i battezzati in una comunità ecclesiale d'Occidente sottostiano alla limitazione espressa nel can. 35 CCEO, un tale minorenne adottato si troverebbe in una situazione analoga a quella di un battezzato in una Chiesa orientale non cattolica, come esposto sopra al n. (2).

Se invece si afferma che i battezzati in una comunità ecclesiale d'Occidente possono, in occasione della loro ricezione nella Chiesa cattolica, scegliere liberamente la loro Chiesa *sui iuris*, è chiaro che tale libertà esiste anche nel caso di un minorenne adottato. Finché il minorenne adottato è troppo giovane per fare questa scelta personalmente, essa spetta ai suoi genitori adottivi. Dal can. 900 §1 CCEO emerge che un giovane, dopo aver raggiunto l'età di 14 anni, può liberamente chiedere la ricezione nella Chiesa cattolica, anche se i genitori si oppongono. Sembrerebbe contraddittorio affermare che il minorenne al di sopra dei 14 anni possa farsi cattolico come un maggiorenne, ma non possa scegliere la Chiesa *sui iuris* come un maggiorenne. Anche l' analogia con il can. 111 §3 (secondo il m.p. *De concordia*) conferma questa risposta – sempre presupponendo che la norma del can. 35 CCEO non si applichi ai cristiani non cattolici d'Occidente.

(4) Nel caso di un minorenne cattolico che viene adottato da genitori cattolici che appartengono a una Chiesa *sui iuris* diversa, sembra naturale che i genitori adottivi desiderino che il figlio passi alla Chiesa *sui iuris* dei geni-

³² Cf. soprattutto P. SZABÓ, «Un protestante ammesso alla piena comunione è obbligato ad iscriversi alla Chiesa latina? Osservazioni intorno al can. 35 CCEO», in L. LORUSSO — L. SABBARESE, ed., *Oriente e Occidente: respiro a due polmoni*, Città del Vaticano 2014, 231-254; B. GONÇALVES, *L'inscription dans une Église de droit propre*, Kanonika 27, Roma 2018, 310-317.

tori, soprattutto se il minorenni è ancora molto giovane e non ha ancora avuto un'esperienza personale del proprio rito. Seguendo la norma del can. 112 §3 (secondo il m.p. *De concordia*), il cambio dell'iscrizione di tale bambino, per accoglierlo nella stessa Chiesa *sui iuris* dei genitori adottivi, richiede una dichiarazione esplicita dei genitori. Il cambio è certamente possibile con la licenza della Santa Sede o con il consenso dei vescovi delle due diocesi o eparchie. Sorge, però, anche in questo caso la domanda se sia adeguato che la Chiesa offra una via più semplice che permetta al bambino adottato il passaggio alla Chiesa *sui iuris* dei genitori adottivi senza il coinvolgimento delle autorità menzionate.

14. Padrini di battesimo e confermazione

Secondo il can. 874 §1, 5° il padre e la madre del battezzando non possono essere padrini del proprio figlio. Nel caso di un figlio adottato questo divieto, secondo il can. 110, si applica ai genitori adottivi. Di conseguenza il divieto non vale per i padri biologici³³. Ciò vuol dire che i padri biologici possono diventare padrini del proprio figlio se esso viene battezzato dopo la sua adozione.

15. L'annotazione dell'adozione e il rilascio di certificati

Il fatto di essere adottato è un elemento importante dello stato personale dell'adottato. Quest'osservazione suscita la questione dell'annotazione dell'adozione nel libro dei battezzati. Il Codice tratta questa domanda in due canoni diversi, perché l'adozione può avvenire prima o dopo il battesimo. Quando una persona già adottata viene in seguito battezzata, occorre osservare il can. 877 §3, cioè: «Si

³³ Così anche R.E. PADILLA – P.J. VERE, «Birth parent acting as godparent in cases of adoption», *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 2003, 59-61.

scrivano i nomi degli adottanti [*nomina adoptantium*], e, almeno se così viene fatto nell'atto civile della regione, dei genitori naturali ... attese le disposizioni della Conferenza Episcopale». Per capire la *ratio legis* di questa norma occorre prendere in considerazione le cosiddette adozioni «de incognito», cioè i casi di adozione nei quali viene conservato un grado alto di segretezza circa la relazione fra l'adottato e i suoi genitori biologici. Quando, invece, una persona già battezzata viene adottata successivamente, occorre annotare l'adozione secondo il can. 535 §2. Certamente la conferenza episcopale può emanare norme anche su questo caso, e in effetti alcune conferenze l'hanno fatto. In linea generale, tutte queste annotazioni, secondo lo stesso paragrafo, «vengano sempre riportate nei certificati di battesimo»; le norme della conferenza episcopale possono occuparsi anche di quest'aspetto.

Fra le 70 Conferenze episcopali i cui decreti sono pubblicati nel libro *Legislazione delle conferenze episcopali complementare al C.I.C.*³⁴, 41 Conferenze — cioè un po' più della metà — hanno emanato norme sull'annotazione di adozioni. Confrontando queste norme, si vede che il grado di diligenza investita nella loro preparazione è molto vario³⁵.

Nel 2017 il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha risposto alla questione se due persone dello stesso sesso o le cosiddette «persone transgender» possano essere annotate nel libro dei battezzati come genitori³⁶. Purtroppo

³⁴ J.T. MARTÍN DE AGAR — L. NAVARRO, *Legislazione delle conferenze episcopali complementare al C.I.C.*, Roma 2009.

³⁵ Una panoramica delle norme di diverse conferenze episcopali si trova in F.R. AZNAR GIL, «La inscripción o registro de los hijos adoptados en la legislación canónica», *Revista Española de Derecho Canónico* 54 (1997) 139-148. Cf. anche V.B. MORANT, «La prueba de la filiación en el Derecho Canónico», *Revista Española de Derecho Canónico* 67 (2010) 151-220.

³⁶ PCLT, lettera, 15 novembre 2017, prot. n. 15986/2017, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 2019, 16-17.

la risposta non è completamente chiara. Anzitutto conferma che occorre annotare un padre adottivo o una madre adottiva; questo è ovvio. Poi vieta che una coppia dello stesso sesso sia annotata come i «genitori» del battezzato; anche questo si capisce bene. Di seguito spiega che nel caso di una coppia dello stesso sesso la madre o il padre naturale sia annotato; questo è ovvio. Continua dicendo che il secondo compagno non può essere annotato. Questo è ovvio quando l'altro compagno non ha adottato il figlio. Ma tale divieto vale anche se l'altro compagno ha adottato il figlio? Qui il documento manca della necessaria chiarezza. Finalmente il documento afferma che nel libro dei battezzati non si possono annotare due madri o due padri. Rimane però, la domanda, se è possibile annotare una donna come madre e un'altra donna semplicemente come adottante del suo figliastro, senza chiamarla «madre», e la domanda corrispondente nel caso di due maschi. Rimane anche la domanda se due donne o due uomini che insieme hanno adottato un figlio, possano essere annotati non come «genitori», «due madri» o «due padri», ma semplicemente come due «adottanti». La risposta del 2017 non lo permette, ma neanche lo vieta. Se la risposta avesse inteso vietare tali annotazioni di adottanti, ne risulterebbe una tensione con la risposta dello stesso Consiglio del 2009, secondo la quale tali adozioni producono l'impedimento al matrimonio. Infatti, se presupponiamo che tali adozioni producano l'impedimento, è conseguente annotarle nel libro dei battezzati. Anche il testo del can. 877 §3 sull'annotazione di adozioni sembra orientato in questa direzione. In effetti, però, esso parla semplicemente dei *nomina adoptantium*, senza chiamarli «genitori adottivi». Sembra, dunque, che finché la Sede Apostolica non avrà affrontato la domanda in modo più chiaro, e sempre in ottemperanza alle eventuali norme date dalla conferenza episcopale del luogo, occorre annotare un adottante come adottante anche quando questo comporta l'annotazione di due donne o due uomini

nel libro dei battezzati. Nel caso di due persone dello stesso sesso, si deve evitare, però, di identificarli come «genitori», come «due madri» o «due padri». Le annotazioni, infatti — e lo stesso vale per il rilascio di documenti —, devono descrivere la realtà; non hanno il compito di dare un giudizio morale, positivo o negativo, sulla realtà, e neanche devono nascondere la realtà sotto l'influsso di tali giudizi morali.

16. L'impedimento al matrimonio

Secondo il can. 1094 «non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale sorta dall'adozione». Lo stesso vale secondo il can. 812 CCEO. L'impedimento esiste anche fra un uomo e una donna entrambi adottati dallo stesso adottante³⁷.

Nel CIC/1983 l'impedimento costituisce un'eccezione al riconoscimento generale espresso nel can. 110. Secondo questo riconoscimento generale, se non ci fosse la norma sull'impedimento, ai figli adottivi verrebbero applicate le stesse norme che si applicano ai figli biologici, incluso l'impedimento della consanguineità. Mentre l'impedimento della consanguineità si applica a tutti i gradi della linea diretta e fino al quarto grado della linea collaterale, l'ambito dell'impedimento che sorge dall'adozione è più ristretto. L'impedimento della consanguineità è anche un aiuto per capire la *ratio legis* dell'impedimento dell'adozione. Entrambi gli impedimenti hanno un fondamento morale; si oppongono alla possibilità di unioni sessuali fra i membri del nucleo familiare. Tuttavia, mentre l'impedimento della consanguineità intende anche evitare rela-

³⁷ F. BERSINI, *Il nuovo diritto* (cf. nt. 23), 91; K.-Th. GERINGER, «Die gesetzliche Verwandtschaft» (cf. nt. 21), 500; J. MANTECÓN SANCHEZ, *El impedimento* (cf. nt. 7), 174. La posizione contraria viene affermata da F. AZNAR GIL, *ad canonem* 1094, in *Código de derecho canónico* (Código Salamanca), Madrid 2018⁸, 657.

zioni sessuali che comportano il rischio di difetti genetici, l'impedimento dell'adozione ovviamente non condivide questa finalità. Questa differenza può spiegare l'estensione più ridotta dell'impedimento dell'adozione.

17. Altri esempi di conseguenze della parentela legale

Fuori del diritto matrimoniale, nel Codice del 1983 ci sono tre canoni che cercano di evitare conflitti d'interessi in casi di consanguineità o affinità. Riguardano l'appartenenza dei parenti del vescovo nel consiglio per gli affari economici della diocesi (can. 492 §3), i contratti sui beni ecclesiastici fra gli amministratori e i loro parenti (can. 1298), e l'accettazione da parte di un giudice di una causa di un suo parente (can. 1448 §1). Altre norme di questo tipo possono esistere anche in altri documenti del diritto universale, particolare o proprio. Sorge la questione se tali norme si applichino anche alla parentela legale, nelle stesse linee e gradi della consanguineità. La risposta deve essere affermativa. Per la Chiesa latina, questo segue dal principio stabilito nel can. 110. Sembra che lo stesso valga anche per le Chiese cattoliche orientali, benché nel Codice orientale non ci sia una norma parallela al can. 110. In effetti, il can. 1106 §1 CCEO stabilisce che «il giudice non accetti di trattare una causa che in qualche modo lo riguardi a motivo di consanguineità o di affinità in qualsiasi grado della linea retta e fino al quarto grado della linea collaterale compreso, o a motivo di tutela o curatela, o di stretti rapporti di vita». Sarebbe contraddittorio che il legislatore avesse considerato la tutela e la curatela, ma non l'adozione. Si può presupporre, perciò, che sia nella Chiesa latina sia nelle Chiese cattoliche orientali le norme sulla consanguineità si applichino in modo simile alla parentela legale, salvo che le rispettive norme non dispongano altra cosa – come succede nel campo dell'impedimento al matrimonio.

18. Adozione da parte di un chierico o un religioso / una religiosa

Paragonato con le altre questioni discusse finora, la questione se un chierico possa adottare qualcuno, appartiene a un altro campo del diritto, cioè al campo dei diritti e obblighi dei chierici. La dottrina discute la questione alla luce di diverse norme:

1) l'obbligo dei chierici di astenersi del tutto da ciò che è sconveniente al proprio stato (can. 285 §1) e di evitare ciò che, pur non essendo indecoroso, è alieno dallo stato clericale (can. 285 §2);

2) il divieto di intraprendere amministrazione di beni che appartengono ai laici senza la licenza del suo ordinario (can. 285 §4)³⁸;

3) la legge del celibato (can. 277 §1) sul quale il vescovo diocesano può stabilire norme più precise e sulla cui osservanza può giudicare nei casi particolari (can. 277 §3).

In una risposta del 2004, la Congregazione per il Clero ha usato tutti e tre gli argomenti; basandosi sui due primi, ha affermato che l'adozione da parte di un sacerdote non sia adeguata e, invocando la legge del celibato, ha affermato che l'adozione sia vietata³⁹. Questa risposta della Congregazione, però, manca della necessaria differenziazione.

³⁸ Quest'argomento venne addotto dal gruppo di lavoro "Diritto canonico" della Conferenza episcopale di Germania; cf. H. SCHWENDENWEIN, «Die Rechte und Pflichten der Kleriker», in *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, Regensburg 2015³, 366-367 nota 96: «Die Arbeitsgruppe Kirchenrecht der DBK hat im Hinblick auf c. 285 §§ 2 u. 4 i. V. m. c. 110 aufgrund der Beratungen v. 27. 3. 1987 die Frage, ob ein Priester zur Adoption eines Kindes der oberhirtlichen Erlaubnis bedarf, bejaht. Dies wurde v. a. mit der ihm mit der Adoption zufallenden Vermögensverwaltung für das Kind (die Übernahme der Vermögensverwaltung für Dritte ist nach c. 285 § 4 erlaubnispflichtig) begründet. Vgl. DBK – Arbeitsgruppe Kirchenrecht, Kirchenrechtliche Stellungnahmen in der Zeit von 1984 bis 1989, Metten 1994 (SICA 4), Nr. 24. Dies entspricht auch der Auffassung der C Cler.» Cf. anche B. LAUKEMPER-ISERMANN, «Adoption» (cf. nt. 23), 35.

³⁹ *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 2004, 7-8.

ad 1) Le norme su ciò che è sconveniente allo stato clericale o alieno da esso (can. 285 §§1 e 2) valgono per tutti i chierici, inclusi i diaconi permanenti, che non sono obbligati al celibato. Non si vede perché vietare l'adozione a un diacono sposato; di conseguenza non è corretto dire che l'adozione sia aliena dallo stato clericale in generale.

ad 2) Il divieto di intraprendere l'amministrazione di beni che appartengono ai laici senza la licenza dell'ordinario (can. 285 §4) non si applica ai diaconi permanenti (can. 288). Dato che l'adozione di un minore comporta l'amministrazione dei beni dell'adottato, è corretto affermare che un sacerdote che desidera adottare un minore, abbia bisogno della licenza del suo ordinario. Tuttavia, quest'argomentazione non è soddisfacente. Sembra che una valutazione meramente economica della relazione di adozione implichi una visione troppo limitata del fenomeno.

ad 3) In effetti, il problema principale è un altro: eccetto qualche caso molto particolare, adottare un minore non si concilia bene con il celibato del sacerdote. Ghirlanda ha spiegato adeguatamente questa problematica in un articolo pubblicato nel 2003⁴⁰. D'altra parte, occorre notare che la legge del celibato non contiene un divieto formale dell'adozione. Perciò, sembra adeguato che le leggi particolari delle diocesi stabiliscano un tale divieto⁴¹. A questo riguardo il problema principale non è la relazione giuridica dell'adozione, bensì la responsabilità del sacerdote adottante per un'educazione integrale del minore adottato. Di conseguenza è adeguato che un divieto nel diritto particolare non riguardi solo l'adozione, ma anche relazioni simili come la tutela e l'adozione *de facto* di un minore.

⁴⁰ G. GHIRLANDA, «Celibato e adozione di minorenni da parte di chierici», *Periodica* 92 (2003) 383-415. Cf. anche V.G. D'SOUZA, «A Question of Compatibility of Adoption of Children by Priests with their Commitment to Celibacy», *Studies in Church Law* 3 (2007) 437-443.

⁴¹ G. GHIRLANDA, «Celibato e adozione di minorenni da parte di chierici» (cf. nt. 40), 414-415.

In casi speciali rimane sempre la possibilità di dispensare dal divieto stabilito nel diritto particolare per causa giusta e ragionevole (cann. 87 §1; 88; 90). Quando in una diocesi non esiste un divieto esplicito dell'adozione e di relazioni simili, l'ordinario può legittimamente riferirsi alla norma sugli aspetti economici, negare la rispettiva licenza e indicare la legge del celibato come una ragione di questo diniego.

Queste riflessioni sui sacerdoti valgono, *congrua congruis referendo*, anche per l'adozione da parte di un religioso o una religiosa. Anche nel caso dei religiosi si possono immaginare casi speciali in cui un'adozione o una relazione simile possono essere giustificabili (e in effetti, tali casi speciali ci sono già stati). Considerando il voto di povertà, è evidente che tali casi richiedono un'attenzione particolare agli aspetti economici.

19. Epilogo

Il nostro studio ha mostrato che una ricerca sull'adozione deve prendere in considerazione diverse prospettive. Si tratta soprattutto di tre elementi:

1) Un primo elemento è l'educazione effettiva del figlio adottivo da parte dell'adottante. A questo riguardo c'è poca differenza fra l'adozione riconosciuta dalla legge, l'affido e altre figure giuridiche simili, includendo anche la adozione *de facto*, fatta cioè senza un riconoscimento giuridico.

2) Un secondo elemento dell'adozione è il diritto e l'obbligo dell'adottante di educare il figlio adottivo. Quest'aspetto distingue l'adozione *de facto* dall'adozione riconosciuta dalla legge e dalle figure giuridiche simili.

3) Un terzo elemento è l'equiparazione (quasi) completa della relazione di adozione con la relazione giuridica fra genitori e figli biologici.

Questi tre elementi sono connessi, ma non identici. Quando si studia una determinata questione che è connessa

sa all'adozione, è utile rendersi conto a quale o a quali di questi elementi la questione si riferisce:

– Per la questione se sia ammissibile che un sacerdote o un religioso possa avere la responsabilità effettiva per l'educazione di un figlio, importa poco se si tratta di un'adozione vera e propria, un affidò, una tutela, o una mera adozione *de facto*. Lo stesso vale per la questione morale se sia ammissibile che un figlio venga allevato da una coppia omosessuale. Per rispondere a quest'ultima domanda, sembra che il criterio primario debba essere il bene del figlio, e a questo riguardo importa poco quale sia la figura giuridica scelta.

– Per la questione se qualcuno possa decidere sull'appartenenza religiosa di un minore, cioè sul suo battesimo e sulla sua appartenenza a una determinata Chiesa o comunità ecclesiale, ciò che conta è la responsabilità educativa che nella Chiesa di solito si determina secondo il rispettivo ordinamento civile. A questo riguardo non importa se qualcuno possiede tale diritto in base a un'adozione, un affidò o un'altra figura riconosciuta dal diritto. La mera adozione *de facto*, invece, non è sufficiente per attribuire al rispettivo educatore il diritto di decidere sul battesimo e sull'appartenenza religiosa del bambino. Di conseguenza se un bambino viene allevato dai suoi nonni senza alcun riconoscimento giuridico, la volontà dei nonni di farlo battezzare non è sufficiente per ammetterlo al battesimo.

– Altre questioni, invece, riguardano, secondo il diritto vigente, esclusivamente l'adozione e non le altre figure simili. Esempi di questo tipo sono, fra gli altri: l'impedimento al matrimonio, l'obbligo di annotare i genitori adottivi nel libro dei battezzati, e la rilevanza dell'iscrizione dei genitori adottivi a una Chiesa *sui iuris* per determinare l'iscrizione del figlio adottivo quando viene battezzato. Mentre il diritto vigente limita l'applicazione di tali norme all'adozione, è ovvio che di per sé il legislatore potrebbe estendere l'applicazione delle rispettive norme anche ad

altre figure. Un esempio storico era l'impedimento al matrimonio nel diritto orientale: prima dell'entrata in vigore del CCEO, infatti, l'impedimento sorgeva non solo dall'adozione, ma anche dalla tutela⁴².

Prendere in considerazione i diversi elementi dell'adozione e delle figure giuridiche simili è importante per affrontare i problemi concreti che s'incontrano nella vita della Chiesa. Un'attenzione ai diversi elementi menzionati sarà utile anche quando qualcuno si rivolgerà a un dicastero della Sede Apostolica per porre una delle numerose questioni canoniche che riguardano l'adozione.

Sommario

L'articolo presenta la normativa della Chiesa latina riguardo all'adozione. In particolare, discute cinque risposte della Santa Sede in materia, date a partire dal 2003. Riguardano l'adozione da parte di una coppia omosessuale, la determinazione della confessione religiosa e della Chiesa *sui iuris* di un minorenne adottato da genitori cattolici, l'annotazione dell'adozione nel libro dei battezzati, nonché l'adozione di un minorenne da parte di un chierico celibe o di un religioso/una religiosa.

Parole chiave: adozione; omosessuali; Chiesa *sui iuris*; libro dei battezzati.

⁴² Pio XII, m.p. *Crebrae allatae*, 22 febbraio 1949, artt. 49 e 71. Anche durante la preparazione del CIC/1983 si prevedeva di stabilire un impedimento per il caso della tutela; cf. *Communicationes* 3 (1971) 74. La tutela era menzionata nello Schema *De Sacramentis* del 1975, can. 294, ma il riferimento alla tutela si perse quando la norma fu riformulata per farsi indipendente dagli ordinamenti civili per quanto riguarda l'estensione dell'impedimento che sorge dall'adozione: COE-TUS STUDIORUM DE IURE MATRIMONIALI, Series altera, Sessio III, 17 maggio 1977, *Communicationes* 9 (1977) 368-369.

Summary

The article presents the norms of the Latin Church on adoption. In particular, it discusses five replies from the Holy See which have been given since 2003. They concern adoption by a homosexual couple, the determination of the religious affiliation and the Church *sui iuris* of a minor who has been adopted by Catholic parents, the recording of an adoption in the baptismal register, and the adoption of a minor by a celibate cleric or by a religious.

Keywords: adoption; homosexuals; Church *sui iuris*; baptismal register.